


# COMUNE DI LADISPOLI



PROV. DI ROMA

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

### N. 23 DEL 16 / 05 / 2014

Data di Pubblicazione 20/05/2014

**OGGETTO: Imposta unica comunale - IUC. Approvazione delle aliquote dell'imposta municipale propria (IMU);**

L'anno duemilaquattordici, il giorno sedici del mese di maggio alle ore 21,00 (art. 44, comma 3, Regolamento del Consiglio Comunale) nella sede comunale, in adunanza straordinaria e in prima convocazione disposta dal Presidente per le ore 21,00, si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei signori:

	Presente	Assente		Presente	Assente
<b>Paliotta Crescenzo</b>	X		<b>Fagnoli Gabriele</b>	X	
<b>Agaro Agostino</b>	X		<b>Fierli Stefano</b>	X	
<b>Ascani Federico</b>	X		<b>Grando Alessandro</b>	X	
<b>Asciutto Franca</b>		X	<b>Loddo Giuseppe</b>	X	
<b>Cagiola Emanuele</b>	X		<b>Palermo M. Concetta</b>	X	
<b>Cervo Sergio</b>		X	<b>Penge Stefano</b>		X
<b>Ciampa Fabio</b>	X		<b>Ruscito Piero</b>	X	
<b>Crimaldi Giovanni</b>	X		<b>Trani Eugenio</b>	X	
<b>D'Alessio Nardino</b>	X				
			<b>TOTALE</b>	<b>14</b>	<b>3</b>

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Avv. Luigi Annibali.

Il Consigliere Giuseppe Loddo in qualità di Presidente, assume la presidenza ai sensi dell'art. 40 del TUEL approvato con D.Lgs. n. 267/00 e, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

Quindi passa alla trattazione degli argomenti all'Ordine del Giorno.

Si da atto che sono presenti n. 14 (Quattordici) Consiglieri, sono assenti i Consiglieri Ascitutto, Cervo e Penge, come risulta dal relativo verbale conservato agli atti della Segreteria Generale;

Il Presidente prosegue la seduta con l'ordine del giorno modificato quindi il punto quarto passa al secondo avente ad oggetto: **Imposta unica comunale - IUC. Approvazione delle aliquote dell'imposta municipale propria (IMU);**

Illustra il punto il Consigliere Trani

La seduta prosegue con vari interventi dei Consiglieri;

Il Presidente pone a votazione la proposta di deliberazione;

- Consiglieri Presenti 14
- Consiglieri Votanti 14
- Voti Favorevoli 12
- Voti Contrari 2 (Grando e Agaro)
- Astenuti 0

Pertanto:

**IL CONSIGLIO APPROVA**

la deliberazione nel testo che segue.

Data l'urgenza, il Presidente del Consiglio pone in votazione l'immediata eseguibilità del presente atto.

- Consiglieri Presenti 14
- Consiglieri Votanti 14
- Voti Favorevoli 12
- Voti Contrari 2 (Grando e Agaro)
- Astenuti 0

Pertanto:

**IL CONSIGLIO APPROVA**

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 D.Lgs. 267/2000.

Gli interventi dei Consiglieri Comunali, registrati durante la seduta e dettagliatamente trascritti, sono allegati al presente verbale, quale parte integrante e sostanziale dello stesso.

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

### Servizio Tributi

Redatta su iniziativa :      Assessore al ramo



D'ufficio



**OGGETTO : Imposta Unica Comunale (I.U.C.). Approvazione aliquote (e detrazioni d'imposta) IMU per l'anno 2014.**

**Premesso che:**

- a) in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, con il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 sono state approvate le disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale;
- b) gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011 prevedono l'introduzione, a partire dal 1° gennaio 2014, dell'imposta municipale propria in sostituzione dell'ICI nonché dell'IRPEF e delle relative addizionali sui redditi fondiari dei beni non locati;
- c) con due anni di anticipo rispetto al termine previsto dal decreto sul federalismo municipale, l'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2014, in via sperimentale su tutto il territorio nazionale, l'imposta municipale propria;

**Ricordato** che il legislatore, nel corso del 2013, con i decreti legge n. 54/2013, n. 102/2013 e n. 133/2013, ha avviato un graduale percorso di definitivo superamento dell'IMU sull'abitazione principale in vista della riforma della tassazione immobiliare locale;

**Vista** inoltre la legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), la quale ai commi da 639 a 731 dell'articolo unico, ha istituito l'Imposta Unica Comunale la quale si compone di IMU (per la componente patrimoniale), TARI e TASI (per la componente riferita ai servizi);

**Tenuto conto** in particolare che, con la IUC, a partire dal 1° gennaio 2014:

- a) viene definitivamente esonerata dall'IMU l'abitazione principale non classificata in A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, ivi compresi gli immobili equiparati ad abitazione principale (u.i. assegnate ai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa; alloggi sociali; coniuge separato; alloggi delle forze armate). Tale gettito, nei bilanci comunali, viene sostituito con il gettito TASI, il tributo sui servizi indivisibili dovuto dal possessore e dall'utilizzatore sul valore imponibile catastale ai fini IMU;
- b) viene ridotta la base imponibile dei terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP;
- c) sono stati esonerati dall'imposta i fabbricati merce e i fabbricati rurali strumentali;
- d) sono stati esonerati dall'imposta gli immobili degli enti non commerciali destinati alla ricerca scientifica;
- e) è stata data la possibilità ai comuni di assimilare ad abitazione principale una unica unità immobiliare concessa in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado, entro un limite ISEE in capo al comodatario di €. 15.000 o per rendite non eccedenti 500 € di valore;

**Ricordato** che dal 2013 il gettito dell'imposta municipale propria è così suddiviso tra Stato e comuni:

Stato: tutto il gettito degli immobili di categoria D ad aliquota di base;

Comuni: tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di categoria D

dovuto

a seguito della manovra sulle aliquote

Richiamato l'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013) il quale, nell'abolire la quota di riserva a favore dello Stato prevista dal comma 11 dell'articolo 13 citato, ha altresì istituito il Fondo di solidarietà comunale (in luogo del Fondo sperimentale di riequilibrio ovvero dei trasferimenti per Sicilia e Sardegna), alimentato con quota parte del gettito IMU di spettanza dei comuni oltre che di risorse stanziato con il bilancio statale, per un importo complessivo pari, per l'anno 2013, a 4.717,9 milioni di euro e, per l'anno 2014, a 4.145,9 milioni di euro;

**Atteso che:**

- il Fondo sarà ripartito con DPCM entro il 30 aprile 2014 tenuto conto dei criteri indicati alla lettera d) del comma 380, come modificati dalla legge n. 147/2013;
- il Fondo di solidarietà comunale ha la funzione di compensare le variazioni di risorse che affluiscono al bilancio dei comuni per effetto delle disposizioni sopra citate ed in particolare per effetto dell'introduzione della TASI in luogo dell'IMU sull'abitazione principale;
- come per il 2013, le suddette variazioni compensative sono determinate assumendo il gettito ad aliquote di base, senza considerare eventuali aumenti o diminuzioni di aliquote stabilite dal comune nell'ambito della propria potestà regolamentare;

**Ricordato che** questo comune, per l'anno d'imposta 2013:

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 in data 29/10/2012, esecutiva ai sensi di legge, ha così modificato le aliquote di base (*e le detrazioni*) dell'imposta municipale propria:

**Aliquote e detrazioni IMU anno 2013**

Fattispecie	Misura per mille
Abitazione principale e relative pertinenze	5
Fabbricati rurali ad uso strumentale <sup>1</sup>	2
unità immobiliari categoria catastale D e C3 ad esclusione D2,D4,D5 e D10	9
aree edificabili	5
Altri immobili	10,6
Abitazioni tenute a disposizione	10,6
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00

**Accertato che:**

- il gettito IMU incassato nell'anno 2013 ammonta a € 12.932.885,60, oltre a € 4.250.796,40 di contributi statali per le perdite di gettito di cui ai DL 102/2013 e 133/2013;
- le stime connesse alla perdita di gettito sulla prima casa ammontano a € 3.282.684,00 sull'aliquota di base, oltre a € 820.671,00 per la manovra sulle aliquote;

**Ritenuto** necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno 2014 ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

**Visti:**

a) l'articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli

enti locali allegghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, "le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi";

b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

#### **Visti:**

- il Dm Interno 19 dicembre 2013 (GU n. 302 in data 27 dicembre 2013) il quale ha differito al 28 febbraio 2014 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2014;
- il Dm Interno 13 febbraio 2014 (GU n. 43 in data 21 febbraio 2014) con il quale è stato ulteriormente prorogato al 30 aprile 2014 il termine di cui sopra;
- il Dm Interno 29 aprile 2014 con il quale è stato ulteriormente prorogato al 30 aprile 2014 il termine di cui sopra;

**Richiamato** inoltre l'articolo 13, comma 13-bis del d.L. n. 201/2011, il quale, in parziale deroga alle disposizioni sopra citate, prevede espressamente che "A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dell'imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. L'efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico e gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito informatico, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell'anno a cui la delibera si riferisce. A tal fine, l'invio deve avvenire entro il termine del 23 aprile. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote e la detrazione si intendono prorogate di anno in anno";

**Preso atto che** in materia di aliquote e detrazioni d'imposta l'articolo 13 del decreto legge n. 201/2011 (convertito in legge n. 214/2011) fissa le seguenti misure di base:

#### **Aliquote:**

- aliquota dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9;
- aliquota dello 0,76% per tutti gli altri immobili;

#### **Detrazioni:**

- detrazione d'imposta di €. 200,00, maggiorata, riconosciuta a favore di:
  - unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;
  - unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche aliquota

ridotta per abitazione principale);

**Rilevato che**, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria, sulla base del combinato disposto di cui all'articolo 13 del d.L. n. 201/2011 (conv. in L. n. 214/2011) e di cui all'articolo 1, comma 380, della legge n. 224/2012, ai comuni sono concesse le seguenti facoltà di manovra in materia di aliquote e detrazioni d'imposta:

**Aliquote:**

- α) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base dell'abitazione principale sino a 0,2 punti percentuali (comma 7), con un *range* di aliquota da 0,2% a 0,6%;
- β) ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati (comma 9), fatta eccezione per le unità immobiliari del gruppo D;
- γ) variare in aumento l'aliquota standard delle unità immobiliari ad uso produttivo classificate nel gruppo D sino a 0,30 punti percentuali (art. 1, comma 380, lettera g) della legge n. 228/2012);
- δ) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base degli altri immobili sino a 0,3 punti percentuali (comma 6), con un *range* di aliquota da 0,46% a 1,06%;
- ε) considerare direttamente adibita ad abitazione principale:
  - 1) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da **anziani o disabili** che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 3, comma 56, legge 23 dicembre 1996, n. 66 e art. 13, comma 10, d.L. n. 201/2011, conv. in L. n. 214/2011);
  - 2) l'unità immobiliare posseduta dai **cittadini italiani residenti all'estero** a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata (art. 13, comma 10, d.L. n. 201/2011, conv. in L. n. 214/2011);
  - 3) una unica unità immobiliare concessa in **uso gratuito a parenti in linea retta** entro il primo grado, entro una soglia di reddito ISEE del comodatario non superiore a €. 15.000 ovvero per valori corrispondenti a 500 euro di rendita (art. 13, comma 2, , d.L. n. 201/2011, conv. in L. n. 214/2011);

**Detrazioni:** i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio;

**Visto** il Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.37 in data 01/08/2012, esecutiva ai sensi di legge, come da ultimo modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. .... in data .....

**Ricordato che** ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento IMU sono stati assimilati ad abitazione principale:

- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani residenti all'estero;

Analizzati lo schema di bilancio per l'esercizio 2014 e le previsioni di spesa contenute nella relazione previsionale e programmatica, dai quale emerge, nell'ambito delle scelte di politica fiscale adottate da questo Comune, rapportate all'esigenza di reperire le risorse per garantire l'equilibrio di bilancio la necessità di assicurare un maggior gettito rispetto alle aliquote e detrazioni di base;

**Valutato** che tale obiettivo possa essere conseguito mediante:

l'aumento dell'aliquota di base per le seguenti fattispecie:

- Altri immobili
- Abitazioni tenute a disposizione
- Unità immobiliari appartenenti al gruppo catastale C1
- Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)

l'introduzione di nuove agevolazioni sotto forma di aliquota ridotta per

- Aree fabbricabili

**Richiamato** l'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, il quale:

a) introduce una clausola di salvaguardia a favore dei contribuenti in base alla quale la sommatoria delle aliquote IMU + TASI non può superare, per ciascuna tipologia di immobile, l'aliquota massima IMU prevista al 10,6 per mille o ad altre minori aliquote;

b) per il solo anno 2014 l'aliquota massima dell'IMU non può superare il 2,5 per mille;

c) sempre per il 2014, i limiti di cui al comma 1 possono essere superati con le aliquote TASI per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate, relativamente alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale ed equiparate, detrazioni o altre misure tali da generare effetti sul carico TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU per gli stessi immobili;

**Ritenuto** pertanto di apportare, per l'anno 2014, le seguenti variazioni alle aliquote e detrazioni di base dell'imposta municipale propria:

Fattispecie	Aliquote/detrazioni misura per mille
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	5
Aree fabbricabili	5
Unità immobiliari appartenenti al gruppo catastale C1	10
Unità immobiliari appartenenti al gruppo catastale D e C3 con esclusione D5	7,6
Altri immobili	10,6
Abitazioni tenute a disposizione	10,6
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00

**Atteso che** sulla base degli incassi IMU 2013 nonché delle aliquote e delle detrazioni d'imposta sopra indicate, il gettito IMU stimato per l'anno 2014 ammonta a € 13.200.000,00, a cui si deve aggiungere:

- la decurtazione del gettito per trasferimento allo Stato delle risorse del Fondo di solidarietà comunale, funzionale a garantire l'invarianza di risorse rispetto al 2013 per le modifiche alla destinazione del gettito recate dal comma 380 dell'articolo 1 della legge n. 228/2012, per un importo stimato di € 2.382.051,89.;

Ritenuto di provvedere in merito;

Richiamato infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

*15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.*

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il regolamento generale delle entrate tributarie comunali,

Attesa la propria competenza ai sensi dell'art.42 del D.Lgs. n.267/2000;

Per il disposto dell'art.147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 in ordine alla seguente proposta di deliberazione il Responsabile del Servizio attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa del presente atto;

Per il disposto dell'art.147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 in ordine alla seguente proposta di deliberazione il Responsabile del Servizio Finanziario attesta che il presente atto non determina il maturare di condizioni di squilibrio nella gestione delle risorse

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n.267/2000;



## Si propone DI DELIBERARE

1. **DI approvare le aliquote e detrazioni** per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2014, così suddivise:

Aliquota/detrazione	Misura
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	5
Aree fabbricabili	5
Unità immobiliari appartenenti al gruppo catastale C1	10
Unità immobiliari appartenenti al gruppo catastale D e C3 con esclusione D5	7,6
Altri immobili	10,6
Abitazioni tenute a disposizione	10,6
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00

2. **DI stimare:**

in € 13.200.000,00 il gettito complessivo dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2014 derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate;

in € 2.382.051,89 la decurtazione del gettito IMU (in caso di segno negativo)/il Fondo di solidarietà comunale (in caso di segno positivo) derivante in attuazione dell'articolo 1, comma 380, della legge n. 228/2012;

3. **DI dare atto** del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legge 6 marzo 2014;

4 **DI trasmettere** telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);

Infine il Consiglio comunale, stante l'urgenza di provvedere all'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2014

### propone

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

IL SINDACO/  
L'ASSESSORE AL RAMO  
(se redatta su direttiva politica)

li \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

IL REDATTORE/  
IL RESP. DEL PROCEDIMENTO

li 08/05/2014

Riccardo Rapalli

IL RESP. DEL SERVIZIO

li 08/05/2014

Riccardo Rapalli

**Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000:**

Parere in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA**

Si esprime parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione di cui sopra.

Li 08/05/2014

Il Responsabile del servizio

Riccardo Rapalli

Parere in ordine alla **REGOLARITA' CONTABILE**

Attestante, altresì, la copertura finanziaria e l'esatta imputazione della spesa alla pertinente partizione del bilancio e riscontrante la capienza del relativo stanziamento:

Si esprime parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione di cui sopra.

Li 08/05/2014

Il Responsabile del servizio finanziario

Rag. Antonio Arata

Visto l'art.6 , comma 5, del Regolamento sul Sistema dei Controlli Interni, il Segretario Generale in ordine al presente atto attesta la conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto e ai Regolamenti.

Li 14/5/2014

Il Segretario Generale

\_\_\_\_\_

Letto, approvato e sottoscritto.


IL PRESIDENTE



IL CONSIGLIERE ANZIANO



IL SEGRETARIO



---


**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 20 MAG 2014

La presente deliberazione diverrà esecutiva a seguito di pubblicazione il \_\_\_\_\_  
( art. 134, comma 3° - D.Lgs. n.267 del 18/8/00)

Li, 20 MAG 2014

IL RESPONSABILE  
Enzo Visceglisi



Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Si compone di n. \_\_\_\_\_ fogli.

Li,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**OGGETTO: Imposta Comunale Unica – IUC – Approvazione delle aliquote dell’Imposta Municipale Propria Imu.**

**Presidente Loddo:** Passiamo al secondo punto all’ordine del giorno: Imposta Comunale Unica – IUC – Approvazione delle aliquote dell’Imposta Municipale Propria Imu. Relaziona il tecnico Rapalli.

**Dottor Rapalli:** Buonasera a tutti. Il punto tratta le aliquote Imu per l’anno 2014 e rispetto all’anno scorso, abbiamo fatto alcune modifiche rispetto ad alcune novità che sono state introdotte con la legge di stabilità. In particolar modo, questa’anno ci sono delle novità sostanziali. In ambito Imu, c’è l’esenzione per i fabbricati rurali strumentali; per i beni merce e per gli immobili destinati ad enti non commerciali per la ricerca scientifica. Inoltre viene ridotta la base imponibile per i terreni agricoli coltivati dai coltivatori diretti, posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali. L’altro elemento è che con l’ufficio, su indirizzo dell’amministrazione, abbiamo cercato di intervenire su alcune aliquote che presentavano degli elementi abbastanza pesanti di tassazione, per cercare di fare in modo di far riprendere un po’ il tessuto produttivo. In particolar modo è stata variata l’aliquota delle categorie del gruppo catastale C1, dal 10.60 è stata portata al 10x1000; inoltre è stata abbassata l’aliquota del gruppo catastale D e C3, con l’esclusione del D5, che è stata portata dal 9x1000 al 7.60. Sono confermate invece le aliquote per le abitazioni principali relative a pertinenze, solamente categorie A1, A8, A9, quindi le case di lusso 5x1000. Le aree edificabili sono rimaste al 5x1000. Mentre gli altri immobili e le abitazioni tenute a disposizione vedono confermata l’aliquota al 10.60. Diciamo che a livello di gettito, queste variazioni intervenute sulle aliquote non comportano particolare problemi di gettito in quanto, a livello di gettito Imu è un gettito che sta crescendo anche un pochino per l’attività di recupero evasione che è in corso, e quindi ha portato ad un incremento del gettito sulla base imponibile ordinaria. Come punti essenziali, avrei terminato.

**Presidente Loddo:** Grazie dottor Rapalli. Apriamo la discussione sul punto. Prego consigliere Agaro.

**Consigliere Agaro:** Volevo fare una richiesta al dottor Rapalli. Riguardo le abitazioni principali, l’aliquota è rimasta al 5x1000 però rispetto al 2013 c’è la restrizione cioè riguarda soltanto le categorie catastali A1, A8, A9. per le altre abitazioni principali, si applica l’aliquota al 10.60. volevo capire questo. Grazie.

**Dottor Rapalli:** Faccio una ulteriore precisazione. L’abitazione principale, l’Imu non la paga, è esente. Quindi l’anno scorso abbiamo assistito al pagamento della mini Imu, quest’anno dal 2014, l’Imu sulla abitazione principale è esente. Sull’abitazione principale, quello che rimane tassato, sono le abitazioni di lusso A1, A8 e A9. Tra l’altro le dico anche non presenti nel comune di Ladispoli. Gli altri immobili, sono le case tenute a disposizione, le cosiddette seconde case che rimangono al 10.60.

**Presidente Loddo:** Prego consigliere Agaro.

**Consigliere Agaro:** Grazie.

**Presidente Loddo:** Altri interventi? Prego consigliere Ruscito.

**Consigliere Ruscito:** Grazie presidente. Io ritengo di dover fare soltanto una sorta di obiezione su quelle che sono le aree edificabili. Ladispoli sappiamo che di fatto non ha più aree edificabili nella zona centrale. Quindi ci riferiamo a quelle aree che la variante ha identificato il 5 marzo 2010 e che purtroppo dopo quattro anni non lo sono diventate. Noi abbiamo persone che pagano per aree edificabili ma che di fatto non lo sono perché nello stato agricolo ed il cambio di destinazione non ha avuto effetto giuridico. E poi altre aree edificabili sono nella zona dell'Olmetto che, pur essendo edificabili da tanti anni, ma anche lì essendoci un involucro previsto come piano di espansione, non è stato toccato nelle cubature e non ha ancora nemmeno quello terminato l'iter per l'edificazione. Quindi noi nel 95% dei casi, stiamo facendo pagare i proprietari di queste aree edificabili ma che di fatto non lo sono. Quindi dovremmo, nei limiti contabili possibili, andare a revisionare questa aliquota con un leggero ribasso. Questa è la nostra proposta.

**Presidente Loddo:** Grazie consigliere Ruscito. Se nel frattempo articolate due righe così da poterlo porre all'attenzione, invitiamo il dottor Rapalli se può, a verificare queste cifre. Altri interventi? No. Concedo cinque minuti di sospensione.

*Sospensione del consiglio comunale*

*Alla ripresa dopo la sospensione*

**OGGETTO: Imposta Comunale Unica – IUC – Approvazione delle aliquote dell'Imposta Municipale Propria Imu**

**Presidente Loddo:** Possiamo riprendere le attività del consiglio. Consigliere Ruscito prego.

**Consigliere Ruscito:** Grazie Presidente. diciamo che l'emendamento potrebbe anche non servire perché parlavo con il dottor Rapalli e con il presidente della commissione. Il discorso dell'aliquota potrebbe rimanere questo purché chiaramente vengano rivisti quelli che sono i valori di questi terreni. Perché in effetti oggi abbiamo secondo noi un valore troppo sbilanciato in alto per i motivi che abbiamo detto prima. Quindi, noi siamo d'accordo, purché l'amministrazione si prenda l'impegno a incaricare il tecnico di rivedere questi valori. Se abbassiamo il valore del terreno lasciando l'aliquota comunque ci sarà un risparmio. Questo almeno fino a quando non sarà terminato l'iter che porterà questi terreni alla edificabilità sia nella variante sia all'Olmetto. Grazie.

**Presidente Loddo:** Altri interventi? Prego consigliere Grando.

**Consigliere Grando:** Grazie Presidente. anche sulla scia di quanto ho detto prima sul regolamento, non posso che esprimermi in maniera contraria sulla determinazione di questa aliquota. Per la maggior parte dei casi sono rimaste le stesse dell'anno scorso, a parte che per alcune tipologie di attività. Quindi purtroppo saranno in pochi a beneficiare di questo sgravio che è stato fatto. Al di là di questo e delle categorie C1 che sono passate dal 10.60 al 10, un piccolo miglioramento c'è stato effettivamente però niente di esaltante. Evidentemente non c'erano margini. Anche qui purtroppo la pressione fiscale non è stata abbassata. L'anno scorso il consigliere Trani si era dichiarato insoddisfatto per non aver potuto fare di più. Quest'anno è riuscito a fare qual cosa. Speriamo che l'anno prossima si ancora di più. Ho sempre detto e continuerò a dirlo che le condizioni sicuramente non sono tra le migliori per poter operare. Però su certe scelte si potrebbero prendere dei provvedimenti importanti e poter risparmiare qualcosa e far calare la pressione fiscale. Vedremo se

sarà possibile istituire la famosa commissione spending review. Per il momento ripeto, visti i risultati, vista l'assenza della equiparazione tra seconde case e case date in comodato ed equiparate a prime case, il mio voto è contrario.

**Presidente Loddo:** Grazie consigliere Grando. Prego consigliere Cagiola.

**Consigliere Cagiola:** Io Presidente, in accordo con il consigliere Ruscito su questo punto, vorrei andare in dichiarazione di voto. Noi ci sentiamo di votare a favore di questo punto. In commissione abbiamo lavorato insieme ai colleghi presenti e ci siamo impegnati ad abbassare le aliquote dove risulta questa sera. Ed anche se non abbiamo potuto fare molto, eravamo lì a ragionare con gli altri consiglieri per dare un segnale. All'interno di questa assise c'è la volontà a ridare la voglia di dire, stiamo andando verso quella direzione e vogliamo una città che risponda. Su alcune situazioni siamo stati attori per l'abbassamento delle aliquote e di questo ne siamo contenti. Ancor di più, trovando conferma nella giusta intuizione del consigliere Ruscito per quanto riguarda l'agevolazione sulle aree edificabili che ancora patiscono la decisione di qualche anno fa. Molti di noi sanno anche quanto il comparto edile sta soffrendo e della crisi che ha investito il mercato della casa. Ci sono immobili che oggi sono sul mercato ad € 100.000,00 con un prezzo di vendita inferiore rispetto a quello che avevamo sei, sette, dieci mesi fa. E siccome il prezzo di vendita di una casa lo fa anche il valore del terreno, in maniera incontestabile vuol dire che i terreni stanno calando di prezzo. E quindi è giusto anche riaggiornare il valore delle rendite come impegno che abbiamo preso questa sera, con degli atti conseguenti a questa decisione. Realtà Nuova esprime voto favorevole per l'applicazione di queste aliquote.

**Presidente Loddo:** Grazie consigliere Cagiola. Se non ci sono altri interventi passiamo alla votazione. Chi è favorevole all'approvazione del punto così come letto in Aula? 12 consiglieri. Chi è contrario? 2 consiglieri. Nessun astenuto. Il punto è approvato. Votiamo l'immediata esecutività. Chi è favorevole? 12 consiglieri. Chi è contrario? 2 consiglieri. Nessun astenuto. Il punto è approvato.